

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prof. Tito Boeri	128
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prof. Massimo De Felice	128
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	128
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 luglio 2017.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prof. Tito Boeri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prof. Massimo De Felice.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2017.— Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commis-

sione la deputata Elisa Simoni, alla quale formula, a nome di tutti i commissari, un ringraziamento per il lavoro svolto.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 13 luglio scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, richiamandosi alla relazione svolta nella seduta di ieri ed esprimendo apprezzamento per le finalità del provvedimento, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), condividendo sostanzialmente la proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene opportuno suggerire alcune integrazioni che riguardano, in particolare, l'inserimento anche delle imprese tra i soggetti che, come disposto dall'articolo 3 del nuovo testo unificato, collaborano con i comuni nella predisposizione di progetti di invecchiamento attivo, in linea con quanto avviene all'estero. Suggerisce, inoltre, di prevedere, con riferimento all'articolo 6, il coinvolgimento degli enti bilaterali di formazione costituiti dalle parti sociali nella predisposizione delle azioni volte a promuovere e a sostenere i protocolli operativi per la realizzazione di progetti che

prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Irene TINAGLI (PD), riagganciandosi a quanto proposto dal collega Auci, suggerisce di integrare il parere proposto dalla relatrice con la previsione, nell'osservazione riguardante l'articolo 6 del nuovo testo unificato, di un ruolo specifico di proposta anche dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), anche al fine di promuovere l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone anziane.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, pur condividendo i suggerimenti formulati dai colleghi, esprime la preoccupazione di appesantire il parere della Commissione con elementi che non sono pienamente riconducibili all'impianto e allo spirito del provvedimento.

Con riferimento, in particolare, alla proposta formulata dalla deputata Tinagli, osserva che il testo unificato è volto eminentemente al coinvolgimento degli anziani in attività di utilità sociale, che non possono essere assimilate ad attività lavorative.

Irene TINAGLI (PD), pur riconoscendo la fondatezza dell'obiezione della relatrice, osserva che, dal momento che le attività di utilità sociale e il lavoro costituiscono due diverse modalità di invecchiamento attivo, sarebbe stato opportuno richiedere la discussione congiunta con la XII Commissione delle proposte di legge sull'invecchiamento attivo con quelle volte ad ampliare la possibilità dei soggetti con più di cinquanta anni di proseguire, con altre modalità e tempi, l'attività lavorativa.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur condividendo i punti di vista espressi dai deputati intervenuti, osserva che il suggerimento proposto dal collega Auci riguardante il coinvolgimento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua potrebbe essere recepito

nella proposta di parere in quanto strettamente coerente con l'impianto del provvedimento.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, concordando con le considerazioni del presidente, presenta una nuova formulazione della propria proposta di parere nella quale è inserita un'ulteriore osservazione, nella quale, con riferimento all'articolo 6, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di preve-

dere che le attività di messa a disposizione delle esperienze professionali previste dalla medesima disposizione possano essere svolte anche attraverso i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abbinate, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente;

espresso apprezzamento per l'intervento normativo, che intende promuovere azioni e misure volte a consentire che le persone anziane conservino il proprio benessere fisico e psichico attraverso una loro più attiva partecipazione alla vita sociale, in particolare attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale e di formazione;

osservato che il provvedimento interviene su una materia nella quale manca una normativa di carattere sistematico a livello nazionale, a fronte di un quadro di misure più ampio e articolato adottato dalle Regioni, anche in ragione dell'attribuzione a tali enti delle competenze legislative in materia di servizi sociali;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini del provvedimento si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile;

osservato che le diverse leggi regionali vigenti prevedono requisiti di accesso differenziati alle politiche di invecchiamento attivo e che nell'ordinamento previdenziale esistono diverse età pensionabili, peraltro periodicamente adeguate al-

l'andamento della aspettativa di vita, sulla base di un meccanismo che dovrebbe essere riconsiderato tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori;

preso atto che l'articolo 3 assegna ai comuni, singoli o associati, e attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il compito di predisporre progetti di invecchiamento attivo che coinvolgano persone anziane in attività di utilità sociale;

osservato che, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei medesimi progetti e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza;

considerato che l'articolo 5 richiede che le persone anziane coinvolte nelle attività di utilità sociale siano assicurate contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, introducendo un obbligo analogo a quello

imposto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 ai lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché ai lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;

rilevato che l'articolo 6, nell'assegnare allo Stato il compito di promuovere, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la partecipazione degli anziani a processi educativi e alla formazione, affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di predisporre azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane;

apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 8, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo, con una dotazione pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per il finanziamento della sperimentazione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di individuare in modo univoco e immediato la platea dei beneficiari del provvedimento, verifichi la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, al fine di prevedere che gli interventi previsti dalla proposta si applichino, oltre che ai titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, ai soggetti che superino un'età anagrafica indicata dal provvedimento e siano privi di occupazione, valutando anche la circostanza che le leggi regionali vigenti in materia prevedono soglie di età non coincidenti per l'accesso alle misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, al fine di prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia sentito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di predisposizione delle azioni volte a promuovere e a sostenere i protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abbinate, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente;

espresso apprezzamento per l'intervento normativo, che intende promuovere azioni e misure volte a consentire che le persone anziane conservino il proprio benessere fisico e psichico attraverso una loro più attiva partecipazione alla vita sociale, in particolare attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale e di formazione;

osservato che il provvedimento interviene su una materia nella quale manca una normativa di carattere sistematico a livello nazionale, a fronte di un quadro di misure più ampio e articolato adottato dalle Regioni, anche in ragione dell'attribuzione a tali enti delle competenze legislative in materia di servizi sociali;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini del provvedimento si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile;

osservato che le diverse leggi regionali vigenti prevedono requisiti di accesso differenziati alle politiche di invecchiamento attivo e che nell'ordinamento previdenziale esistono diverse età pensionabili, peraltro periodicamente adeguate al-

l'andamento della aspettativa di vita, sulla base di un meccanismo che dovrebbe essere riconsiderato tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori;

preso atto che l'articolo 3 assegna ai comuni, singoli o associati, e attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il compito di predisporre progetti di invecchiamento attivo che coinvolgano persone anziane in attività di utilità sociale;

osservato che, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei medesimi progetti e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza;

considerato che l'articolo 5 richiede che le persone anziane coinvolte nelle attività di utilità sociale siano assicurate contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, introducendo un obbligo analogo a quello

imposto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 ai lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché ai lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;

rilevato che l'articolo 6, nell'assegnare allo Stato il compito di promuovere, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la partecipazione degli anziani a processi educativi e alla formazione, affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di predisporre azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane;

apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 8, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo, con una dotazione pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per il finanziamento della sperimentazione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di individuare in modo univoco e immediato la platea dei beneficiari del provvedimento, verifichi la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, al fine di prevedere che gli interventi previsti dalla proposta si applichino, oltre che ai titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, ai soggetti che superino un'età anagrafica indicata dal provvedimento e siano privi di occupazione, valutando anche la circostanza che le leggi regionali vigenti in materia prevedono soglie di età non coincidenti per l'accesso alle misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, al fine di prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia sentito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di predisposizione delle azioni volte a promuovere e a sostenere i protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le attività di messa a disposizione delle esperienze professionali ivi previste possano essere svolte anche attraverso i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.